



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO ISEE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento si propone come strumento per disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Il Regolamento fa esplicito riferimento alle seguenti fonti normative:

1. L. 27/12/97 n. 449 art. 59;
2. D.Lgs. 31/03/98 n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000 n. 130;
3. D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 così come modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242;
4. D.P.C.M. 18.05.2001.

Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità e in ottemperanza alla Legge che prevede l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, ai seguenti servizi:

- Asilo nido ed altri servizi educativi per l'infanzia;
- Servizi mensa, scuolabus, prescuola ecc.;
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio);
- Assistenza domiciliare;
- Integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per minori portatori di handicap, anziani;

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono riferimento per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, la quale è disciplinata da apposito separato regolamento.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

L'ISEE potrà essere usato sia per l'accesso che per la compartecipazione ai suddetti servizi.

Articolo 3

Criteri per la determinazione della situazione economica.

La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerando il nucleo familiare, definito in ragione delle diverse tipologie di servizio:

- Servizi all'infanzia e scolastici;
- Servizi territoriali e semiresidenziali agli anziani;
- Servizi residenziali agli anziani – integrazione delle rette;
- Contribuzioni economiche.

Per i **servizi all'infanzia e scolastici** il riferimento è la genitorialità per cui il nucleo comprende:

- I genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico;
- Genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico;
- Il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico;
- Il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico;
- Le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico.

Per i **servizi territoriali e semiresidenziali per anziani** il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge/convivente, considerando per entrambi reddito e patrimonio.

Per i **servizi residenziali agli anziani** al pagamento dell'intera retta fanno fronte l'utente e i parenti tenuti al mantenimento ex art. 433 del Codice Civile; l'eventuale richiesta di contribuzione comunale ad integrazione della retta verrà valutata sulla base del calcolo ISEE da applicare ai nuclei familiari dei tenuti al mantenimento. Non vengono considerati "tenuti al mantenimento" i familiari con ISEE inferiore a quanto stabilito nello specifico regolamento dei contributi economici.

Relativamente ai **contributi economici** viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica secondo quanto espresso nel DPR 223/89 articolo 4: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF.

Articolo 4 **Determinazione della situazione economica**

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:

- 1 componente 1,00
- 2 componenti 1,57
- 3 componenti 2,04
- 4 componenti 2,46
- 5 componenti 2,85

Per ogni componente in più + 0,35

In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori + 0,2

In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa + 0,2

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o di invalidità superiore al 66% + 0,5

Articolo 5 **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
- Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il reddito finanziario medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Dalla predetta somma si detrae una franchigia se il nucleo risiede in locazione, fino ad un massimo di £ 10.000.000, a condizione che il canone di locazione risulti da regolare contratto e che lo stesso sia stato registrato.

Articolo 6 **Definizione del patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare, al netto della detrazione degli eventuali mutui.

- Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI con detrazione dell'eventuale mutuo residuo, al netto degli interessi, per l'acquisto dello stesso.

Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.

- Patrimonio mobiliare è costituito da:

- Depositi e conti correnti bancari o postali;
- Titoli di Stato;
- Obbligazioni;
- Certificati di deposito e di credito;
- Buoni fruttiferi e assimilati;
- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani ed esteri;
- Partecipazioni azionarie;
- Somme di danaro o beni non relativi all'impresa;
- Altri strumenti e rapporti finanziari;
- Contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione;
- Imprese individuali.

Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milioni inferiore.

I Proprietari possono abbattere il valore catastale della propria casa di abitazione fino ad un massimo di £ 100.000.000.

Se su tale casa abbiano acceso un mutuo possono scegliere tra l'abbattimento di questo e l'abbattimento dei 100 milioni, a seconda di quale opzione risulti più conveniente.

Al patrimonio mobiliare si applica una franchigia di 30 milioni di lire.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della L. 04/01/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando il modulo approvato con D.P.C.M. 18.05.2001 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e D. Lgs. 135/99.

Articolo 8

Assistenza alla compilazione

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni ISE nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc.).

Articolo 9

Produzione delle certificazioni ISEE

Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, i Comuni rilasciano la certificazione ISEE, per il tramite della banca dati istituita presso l'INPS.

Essendo la definizione del nucleo sostanzialmente differente in relazione ai vari servizi erogati dal Comune, il cittadino è tenuto a presentare autodichiarazioni differenziate e ha il diritto di ottenere per ciascuna di esse una certificazione con specifico indicatore ISEE.

Articolo 10 **Validità della certificazione**

La dichiarazione sostitutiva unica ISEE, ha validità annuale a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Al richiedente è fatto obbligo di comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.

L'entità delle variazioni ritenute rilevanti è disciplinata nei singoli Regolamenti delle tariffe comunali.

La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

Articolo 11 **Controlli**

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare derivante e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune potrà a tale fine stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 12 **Modalità applicativa**

Le soglie ISEE, sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe.

Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti i livelli della situazione economica equivalente al di sotto della quale potere accedere alle agevolazioni.

Articolo 13 **Euro e arrotondamenti**

Dal 1° gennaio 2002 tutti i valori indicati nel presente regolamento saranno espressi in Euro; per le modalità di arrotondamento si specificano le seguenti regole:

Valore da dichiarare	Come si arrotonda	
	LIRE	EURO
Reddito complessivo ai fini IRPEF	Alle 100 lire superiori se le ultime tre cifre superano £ 500, a quelle inferiori in caso contrario	All'intero più vicino
Proventi agrari da dichiarazione IRAP	Alle 100 lire superiori se le ultime tre cifre superano £ 500, a quelle	All'intero più vicino

	inferiori in caso contrario	
Consistenza del patrimonio mobiliare	Per difetto al milione di lire o ai suoi multipli	Per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli
Valore ai fini ICI dei cespiti immobiliari	Alle 100 lire superiori se le ultime tre cifre superano £ 500, a quelle inferiori in caso contrario	All'intero più vicino

Articolo 14 Minimo Vitale

14.1 Definizione

Per "Minimo Vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

IL Comune di Arona assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di £ 13.000.000 di ISEE, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita (l'aggiornamento viene disposto con atto della Giunta Comunale).

14.2 Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Arona attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio e con le modalità di cui all'apposito regolamento comunale, si disporrà la concessione, a coloro che dispongono di un ISEE al di sotto della soglia del minimo vitale, delle seguenti forme di assistenza economica, alternative ma equivalenti dal punto di vista funzionale, con la precisazione che tali interventi dovranno comunque essere parte integrante di "progetti assistenziali":

- a) Il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'elargizione, occasionale e/o continuativa, di somme di denaro.
- b) "L'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Articolo 15 Vigenza del regolamento

Il Presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2 alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti, avendo particolare attenzione ai servizi erogati con riferimento all'anno scolastico.